



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione Lavoro e Previdenza

composto dai Sigg. Magistrati:

dott.ssa Vittoria Di Sario
dott. Vincenzo Selmi
dott. Vito Riccardo Cervelli

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

all'esito dell'udienza del 11.1.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 820 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente

TRA

CAMERO FABIO, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avvocati De Salvatore Daniela e Elia Francesco ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Elia sito in Roma Largo Toniolo 6

APPELLANTE

E

I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale, dall'avvocato Maria Carla Attanasio ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29

APPELLATI

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7987 depositata in data 6/10/2021

CONCLUSIONI



Come da rispettivi atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava, in ragione dell'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta, cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avanzata da Camero Fabio al fine di ottenere, previo accertamento del suo diritto alla corresponsione della Naspi con decorrenza di legg, la condanna dell'Inps al pagamento in suo favore di tale prestazione con decorrenza di legge.

Compensava per due terzi le spese processuali, con condanna dell'Inps al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente del residuo terzo, liquidato in € 300 oltre rimborso spese generali del 15%, Iva e cpa stante lo spontaneo riconoscimento in corso di causa del diritto rivendicato da parte dell'Inps avendo quest'ultimo provveduto al relativo pagamento da agosto 2021.

Avverso tale sentenza Camero Fabio presentava appello con il quale contestava la gravata sentenza esclusivamente per quanto attiene la regolamentazione delle spese di lite.

L'Inps si costituiva in giudizio opponendosi all'accoglimento del gravame.

All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.

Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva disposto nei suoi confronti la parziale compensazione delle spese di lite, lamentando la violazione dell'art. 92 c.p.c. ed evidenziando, in particolare, la posizione di soccombenza dell'Inps il quale aveva provveduto al riconoscimento del diritto rivendicato solo successivamente all'instaurazione del giudizio e a causa di essa.

Il motivo non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.

La possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero" formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".

Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost. i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo



comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014).

A tale proposito la SC ha recentemente affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coesistente alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).

Specifica la SC che "...è, dunque, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino "la stessa ipotesi della soccombenza reciproca", che "parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta" (così, nuovamente, Corte cost. n. 77 del 2018, cit.);

- che, pertanto, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice-sebbene debba astenersi, come rammenta l'odierno ricorrente, da formule stereotipate o di mero stile, del tipo "la peculiarità della vicenda" esaminata (cfr., tra le numerose, Cass. Sez. 6-5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv. 645998-01) - e tenuto, essenzialmente, ad evitare che "siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge" (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777, Rv. 653625-01);

- che, dunque, una verifica "in negativo" - in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, "non essendo [...] indefettibilmente coesistente alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)-quella demandata questa Corte;

-che, pertanto, essa è chiamata stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano "non illogiche" o "erronee", e ciò, tra l'altro, pur in conformità con l'avvenuta "riduzione al minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un., sent.



7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), giusta l'avvenuta "novellazione" - da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile "ratione temporis" al presente giudizio - dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);....

- che, infine, è proprio l'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte già sopra citato a ritenere non estraneo, "al fine della compensazione delle spese", pure la valutazione dell'atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio", ovvero "delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio", vale a dire "un valore che è stato espressamente ritenuto meritevole di considerazione dallo stesso legislatore ai fini dell'incidenza sulle spese, come chiaramente ricavabile, sia pure "a contrario", dalla disciplina in tema di responsabilità aggravata di chi agisce o resiste con dolo o colpa grave (intesi dalla giurisprudenza anche come consapevolezza del proprio torto ovvero consapevolezza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione)"(così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 2572 del 2012, cit.)” (cfr. Cass. 21400/2021 cit.).

Ciò premesso ritiene il Collegio che la parziale compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale risulti, alla stregua delle considerazioni che seguono, meritevole di conferma non potendo tale decisione reputarsi di per sé illogica od erronea.

Deve evidenziarsi a tale proposito come la liquidazione e il conseguente pagamento della prestazione, avvenuto comunque (nel mese di agosto 2021) anteriormente alla celebrazione della prima unica ed udienza della precedente fase del giudizio del 6/10/2022 costituisce circostanza idonea a valutare positivamente la condotta processuale tenuta dall'Inps e a semplificare la difesa del ricorrente e tale da rendere non censurabile la decisione del giudice di prime cure di ravvisare, nel presente caso di specie, pur nell'ambito di una totale soccombenza (sotto il profilo virtuale) dell'ente resistente, la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni previste dal legislatore per disporre la compensazione parziale delle spese di lite.

L'appello dovrà quindi essere respinto.

Il complessivo esito del presente giudizio giustifica la compensazione delle spese del grado.

Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.

Compensa interamente tra le parti le spese del grado.



Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Roma, 11/1/2024

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Vincenzo Selmi

LA PRESIDENTE

d.ssa Vittoria Di Sario

